

ORTENSIO ZECCHINO, *L'origine del diritto in Federico II. Storia di un intrigo filologico*, Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, Scienze e Lettere, Roma 2012

Il volume nasce nell'ambito di una ricerca storico-giuridica che l'autore ha dedicato da decenni alla produzione di Federico II di Svevia, in modo specifico al *Liber Augustalis* o *Liber Constitutionum*, pubblicato a Melfi nel 1231. Questa specifica ricerca è volta a ricostruire storicamente e filologicamente in modo particolare alcuni passaggi: una ricostruzione che tiene conto del contesto storico, politico e filosofico.

Di particolare interesse per la filosofia del diritto, nell'ambito della ricostruzione delle successive integrazioni e alterazioni del testo (di cui è impossibile, secondo l'autore, individuare l'autentico 'originale'), è un passo delle *Novellae* che tratta della fonte del diritto. "Non sminuiamo per nulla l'autorità degli antichi sovrani se produciamo nuovo diritto secondo le esigenze dei tempi nuovi, traendolo dal grembo nostro/della natura/degli antichi": l'A. ricostruisce tre diverse varianti o versioni in cui sono "sottesi temi fondamentali nella riflessione politica e filosofico-giuridica" (p. 231). Ogni versione del testo denota una diversa concezione e interpretazione del diritto.

In modo particolare l'A. si sofferma sulle espressioni '*de nostro gremio*'/'*de natura gremio*', facendo notare come la sostituzione di sole tre consonanti apra "scenari contrapposti" nella concezione giuridica e politica e del rapporto tra diritto, politica, etica e religione. Al di là delle ragioni filologiche e storiche della ricostruzione nella faticosa ricerca della versione originale, è di particolare interesse nel volume l'approfondimento delle ragioni filosofiche sottese alle diverse varianti, oltre che l'analisi del contesto storico-politico nel quale vanno riferite. Non si tratta di ricercare, filologicamente, se sia un er-

rore di trascrizione casuale o una manipolazione intenzionale, ma di comprendere la giustificazione filosofica sottesa calata nel contesto del dibattito dell'epoca (con particolare riferimento allo 'scandalo' che Papa Gregorio IX denuncia prima della promulgazione delle Costituzioni). In altri termini, la scelta di quale versione sia più o meno giustificata può dipendere dalla compatibilità e incompatibilità con il contesto teorico, storico e politico dell'epoca: questa la tesi originale nel testo, supportata da un attento studio e rigorose argomentazioni.

La filosofia sottesa alla versione 'dal grembo della natura', rimanda alla concezione giusnaturalista che ritiene che il "diritto positivo debba discendere da un ordine precedente e superiore, oggettivo e vincolante: il diritto naturale"; la filosofia sottesa alla versione 'dal nostro grembo' si riferisce ad una concezione giuspositivista, ma in un senso diverso da quello oggi ad essa sotteso. Nell'affermazione fridericiana di far scaturire il diritto *de nostro gremio*, non v'è infatti la pretesa di autoreferenzialità assoluta della legge umana. Nell'affermare il diritto di emanare "leggi nuove secondo le esigenze dei tempi nuovi" (I, 38.1), Federico si guarda bene dal rivendicarlo in nome dell'autonomia assoluta del potere secolare da ogni limite e condizionamento, in una anacronistica pretesa di totale arbitrio. Federico accetta infatti – per condizionamento di contesto necessariamente subito, o per intima convinzione – l'esistenza di un ordine superiore divino. Il suo *de nostro gremio* ha perciò il senso di netta contestazione della pretesa papale di esserne interprete esclusivo, considerandosi egli – in quanto imperatore – investito di un potere egualmente derivante da Dio.

Tutto ciò costituisce comunque una grande rivoluzione, realizzando la prima concreta spinta alla secolarizzazione del diritto ed un profondo cambiamento nella psicologia del potere, con il tramonto dell'idea del diritto come entità immutabile, suscettibile di essere pensato e dichiarato solo nello schema della *iurisdictio*. In tale logica il diritto "nuovo" non può esser più ragione di "scandalo". Il legislatore secolare, di conseguenza, può affermare il potere di creare un diritto a misura delle esigenze emergenti, attento – per riprendere le parole

del tormentato passo fridericiano – “ai cambiamenti delle situazioni e dei tempi”, in un rapporto dinamico tra diritto positivo e ordine divino-naturale, in cui egli si fa mediatore (rapporto dinamico oggi sancito nella formula del “diritto naturale a contenuto variabile”, già presente nel pensiero tomista).

Il volume ripercorre in modo articolato e puntuale la storia del pensiero occidentale e la scansione delle principali tappe della filosofia nella contrapposizione tra diritto naturale e diritto positivo, a partire da Antigone e Creonte, attraverso i dialoghi platonici, per delineare la visione nel diritto romano, l'avvento del cristianesimo, fino alla visione dell'illuminismo che anticipa la trasformazione del diritto dell'epoca contemporanea. L'A. con acuta e sintetica analisi, mette in luce la contrapposizione odierna tra positivismo giuridico formalistico e neogiusnaturalismo post-positivistico che ritrova nei diritti umani, esplicitati dalle Costituzioni e dalle dichiarazioni internazionali, la visione meta-positiva del diritto, custode della moralità minima del diritto, nel diritto, dal diritto.

Un volume che contribuisce a delineare sul piano storico e al tempo stesso teoretico la “essenza intrinsecamente ambivalente del diritto” (p. 244), apportando un contributo chiaro, sistematico e significativo alla storia delle idee e alla interpretazione che dalla storia traspare nel dibattito attuale sulle ‘ragioni’ del diritto.

*Laura Palazzani*